



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**  
**“CITTÁ DEL CASTAGNO”**  
**PROVINCIA DI COSENZA**

**ALLEGATO A**  
**CAPITOLATO D'ONERI**

***Affidamento del servizio di gestione  
dell'area pic-nic alla Loc.tà Sponze.  
CIG: Z1A28F08BC***

## Sommario

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto .....	3
Articolo 2 – Durata dell'appalto .....	3
Articolo 3 – Principi generali.....	3
Articolo 4 – Caratteristiche del servizio.....	3
Articolo 5 – Oneri e adempimenti igienico-sanitari .....	3
Articolo 6 – Modalità di svolgimento del servizio .....	3
Articolo 7 – Oneri inerenti il servizio .....	3
Articolo 8 – Oneri a carico del Comune.....	4
Articolo 9 – Sistema tariffario.....	4
Articolo 10 – Programmazione dell'attività sportiva e assegnazione spazi .....	4
Articolo 11 – Uso delle attrezzature.....	4
Articolo 12 – Calendario utilizzo e orari .....	4
Articolo 13 – Forzata interruzione del servizio.....	4
Articolo 14 – Manutenzione straordinaria .....	4
Articolo 15 – Gestione delle presenze.....	4
Articolo 16 – Canone di gestione.....	5
Articolo 17 – Divieto di cessione del contratto .....	5
Articolo 18 – Obblighi a carico della ditta appaltatrice .....	5
Articolo 19 – Controlli, penalità, sanzioni.....	5
Articolo 20 – Risoluzione del contratto .....	6
Articolo 21 – Clausola risolutiva espressa .....	6
Articolo 22 – Responsabilità, Coperture assicurative.....	7
Articolo 23 - Requisiti di ordine generale.....	7
Articolo 24 – Norme e prescrizioni integrative .....	7
Articolo 25 – Controversie.....	8
Articolo 26 – Disposizioni finali .....	8
Articolo 27 – Riservatezza dei dati .....	8

### **Articolo 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la gestione dell'area attrezzata per pic-nic sita in località Sponze del Comune di Fagnano Castello.

### **Articolo 2 – Durata dell'appalto**

La durata dell'appalto è stabilita sino al 31.12.2020, prorogabile espressamente e discrezionalmente su richiesta sino al 31 dicembre 2021. Il gestore potrà richiedere espressamente che il contratto sia prorogato sino al 31.12.2021 e l'Amministrazione potrà, discrezionalmente, concedere la proroga del contratto previa adozione di apposito provvedimento amministrativo.

### **Articolo 3 – Principi generali**

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo per cui l'affidamento è disposto, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario. Il personale che verrà impiegato dovrà garantire il rispetto degli utenti e la riservatezza. L'impresa dovrà, inoltre, garantire una costante flessibilità operativa, permettendo una qualità di servizio tale che le attività si conformino il più possibile ai ritmi, alle abitudini e alle esigenze degli utenti.

### **Articolo 4 – Caratteristiche del servizio**

Il servizio affidato comprende la gestione dell'area attrezzata per pic-nic, la custodia e la sorveglianza delle attrezzature, l'assistenza agli utenti.

### **Articolo 5 – Oneri e adempimenti igienico-sanitari**

Il gestore deve provvedere ad applicare tutte le norme in ambito igienico-sanitario all'interno dell'area attrezzata e sarà totalmente responsabile in caso di mancata osservanza delle stesse.

### **Articolo 6 – Modalità di svolgimento del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore mediante organizzazione e a suo rischio. Il gestore è obbligato a servirsi delle attrezzature, esclusivamente per l'uso al quale sono destinate e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato. L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa e/o mobile) ove l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa.

### **Articolo 7 – Oneri inerenti il servizio**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di gestire l'area attrezzata per pic-nic alla località Sponze, curandone la manutenzione ordinaria la quale consiste in:

- pulizia quotidiana nei giorni feriali e pulizia, straordinaria, 2 volte al giorno nei sabati e festivi, dell'area attrezzata con raccolta e smaltimento dei rifiuti rispettando la raccolta differenziata degli stessi;
- custodia di tutte le attrezzature con l'onere di eventuali interventi di riparazione su tavoli, panche, griglie ecc.;
- assicurazioni di legge, in particolare la responsabilità civile per danni e responsabilità dipendenti dallo svolgimento del servizio.

### **Articolo 8 – Oneri a carico del Comune**

Restano a carico del Comune le spese di straordinaria manutenzione delle aree e delle attrezzature di cui all'articolo 1621 del Codice Civile salvo i casi di danno provocato da accertata negligenza nella conduzione da parte dell'affidatario.

### **Articolo 9 – Sistema tariffario**

La tariffa per l'uso dell'area attrezzata, stabilita dall'aggiudicatario, dovrà essere esposta al pubblico.

### **Articolo 10 – Programmazione dell'attività sportiva e assegnazione spazi**

Il gestore deve garantire al pubblico l'accesso e la fruizione dell'area pic-nic senza discriminare alcuno e senza prevedere a carico dell'utente alcuna quota di iscrizione o contributo di tesseramento.

### **Articolo 11 – Uso delle attrezzature**

Il gestore deve garantire apposito e idoneo servizio di informazione dell'area pic-nic durante il periodo di apertura della stessa (anche tramite recapito telefonico). Il gestore può utilizzare l'area affidatagli per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative ludiche e ricreative, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e la buona conservazione delle attrezzature e senza pregiudizio alcuno per le stesse e nel rispetto delle norme vigenti ai fini della salvaguardia della sicurezza pubblica. Per la realizzazione di tali iniziative il gestore deve preventivamente acquisire l'autorizzazione dell'Amministrazione.

### **Articolo 12 – Calendario utilizzo e orari**

Il gestore deve assicurare la fruibilità dell'area attrezzata per pic-nic tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 20:00.

### **Articolo 13 – Forzata interruzione del servizio**

Qualora fosse necessario procedere a interventi di carattere manutentivo che rendano obbligatoria la chiusura, fatta salva la necessità di determinare la natura straordinaria dell'intervento, questa dovrà essere concordata dalle parti. Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal gestore per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura dell'area pic-nic.

### **Articolo 14 – Manutenzione straordinaria**

La programmazione, la progettazione, l'attuazione e le spese della manutenzione straordinaria spettano all'ente appaltante. Gli interventi di manutenzione straordinaria non potranno sostituire interventi di manutenzione ordinaria non effettuati per incuria o trascuratezza del gestore. Il comune si impegna a comunicare sollecitamente al gestore il programma degli interventi di manutenzione straordinaria dell'area attrezzata a pic-nic e ogni sua variazione.

### **Articolo 15 – Gestione delle presenze**

Il numero delle presenze e dei biglietti venduti dovrà essere rendicontato al termine dell'affidamento agli uffici comunali, a fini statistici.

### **Articolo 16 – Canone di gestione**

Quale compenso per tutte le prestazioni a suocarico il gestore ha diritto d'incassare i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso all'area pic-nic corrispondendo al Comune di Fagnano Castello, per l'intera durata dell'affidamento, la somma minima di € 500,00 da intendersi come base d'asta.

Il canone, determinato in sede di gara, dovrà essere corrisposto come di seguito specificato:

- anno 2019: entro il 31 ottobre 2019;

- anno 2020: entro il 30 maggio.

Eventuali ritardi nel pagamento del canone comporteranno l'applicazione di una penale di Euro 51,65 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni salvo diverso accordo tra le parti, motivato da situazioni oggettive. Oltre tale termine l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del Contratto.

### **Articolo 17 – Divieto di cessione del contratto**

Il contratto NON può essere ceduto. E' fatto divieto al gestore di sub - concedere il servizio di cui al contratto, sotto pena di immediata risoluzione dell'affidamento, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa.

### **Articolo 18 – Obblighi a carico della ditta appaltatrice**

Oltre agli altri obblighi previsti nel presente capitolato, la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso della ditta medesima, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio. Parimenti la ditta appaltatrice ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al comune di qualsiasi interruzione o sospensione nella gestione del servizio, specificandone le ragioni e la durata.

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della ditta appaltatrice e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Qualsiasi oggetto di valore o documento ritrovato dovrà essere consegnato al responsabile comunale.

### **Articolo 19 – Controlli, penalità, sanzioni**

In ordine al rigoroso rispetto, da parte della ditta appaltatrice, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte del gestore, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Servizio Comunale competente procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il gestore a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni ed in casi d'urgenza entro 48 ore.

Qualora il gestore non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da € 150,00 a € 1.500,00 per ciascun inadempimento a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

L'inadempienza contestata successiva alla terza, e comunque non ritenuta compiutamente giustificata, o gravi inadempienze, comportano la risoluzione del contratto.

Le penali saranno riscosse dal Comune mediante versamento da parte del gestore alla tesoreria comunale entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il ritardato pagamento da parte del Gestore entro i termini prescritti implica una mora del 5% per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo.

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

#### **Articolo 20 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- 1) quando il gestore si renda responsabile di frode e di grave inadempienza;
- 2) quando il gestore, per trascuratezza e per inosservanza agli obblighi e alle norme fissati, comprometta la buona riuscita del lavoro e la possibilità di svolgimento del servizio nei termini stabiliti;
- 3) quando insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al gestore, tali da pregiudicare l'esercizio delle attività anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- 4) In caso di inadempienze contestate successive alla terza, così come previsto dall'art. 19.

Perché la risoluzione possa essere dichiarata, l'Amministrazione Comunale dovrà prima notificare una formale diffida che prescriva dettagliatamente, specificandone il relativo termine di adempimento, quanto debba fare il gestore per mettersi in regola con gli obblighi e gli impegni a suo tempo assunti.

Trascorso tale termine senza che il gestore abbia integralmente adempiuto a quanto prescritto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.

Inoltre il Comune potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453-1455 del Codice Civile, in caso di ripetute inadempienze di non scarsa importanza agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

Trascorso detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Il gestore potrà recedere dalla concessione prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi per iscritto mediante lettera raccomandata indirizzata al Comune di Fagnano Castello.

#### **Articolo 21 – Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- a. mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- b. quando il Gestore si trovi in stato di insolvenza;
- c. cessione parziale o totale anche del servizio o subappalto ad altri;
- d. episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, accertati e contestati secondo le norme vigenti in materia.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A.R., con la quale il Comune dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul gestore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la sopra citata facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi al Gestore.

Il Gestore potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 22 – Responsabilità, Coperture assicurative**

Il gestore è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

Il Gestore dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, specifica polizza assicurativa per un periodo pari alla durata della concessione.

In particolare il Gestore è tenuto a contrarre a sue spese:

- polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale minimo di euro 500.000,00 per danni a persone o cose; resta ferma la responsabilità del Gestore anche per danni eccedenti tale massimale. Ad ulteriore chiarimento si precisa che detta polizza dovrà coprire anche i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà del Comune e che siano imputabili al gestore, in quanto comunque connessi all'utilizzo, anche da parte di terzi, degli immobili oggetto di concessione.

Con la stipulazione dell'assicurazione il Gestore non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, il Gestore risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità.

#### **Articolo 23 - Requisiti di ordine generale**

La ditta appaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 24 – Norme e prescrizioni integrative**

Il gestore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni emanate in materia per tutto quanto qui non espressamente specificato.

Ricade inoltre esclusivamente sul gestore l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche se successivamente alla stipula del contratto) nonché di ogni altra disposizione in vigore o che intervenga nel corso della durata della concessione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito.

Sono inoltre a carico del gestore le spese e l'adozione di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità sia del personale che di terzi e per evitare danni ai beni pubblici. Ogni responsabilità ricadrà sul gestore con pieno sollievo per l'Amministrazione Comunale.

Il gestore è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall'esecuzione dei lavori e delle attività ed è obbligato ad indennizzare il committente e i terzi dei danni medesimi. Il gestore dovrà pertanto garantirsi con adeguati contratti di assicurazione.

### **Articolo 25 – Controversie**

Per le controversie di natura tecnica, che dovessero eventualmente insorgere in relazione al contratto di concessione, le parti si impegnano a ricercare un amichevole componimento entro il termine di sessanta giorni dall'insorgere delle stesse.

Le controversie di cui al primo comma del presente articolo che non fossero state composte amichevolmente e le altre controversie saranno deferite alla giurisdizione competente in base alle norme vigenti.

### **Articolo 26 – Disposizioni finali**

Tutte le spese di contratto di concessione saranno per intero a carico del gestore.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

### **Articolo 27 – Riservatezza dei dati**

A norma del decreto legislativo 30.06.2006, n. 196 e s.m.i. i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento di gara sono esclusivamente finalizzati alla stessa. L'utilizzo e l'eventuale comunicazione a organi uffici dell'amministrazione sono limitate agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del citato testo unico a cui si rinvia espressamente.

Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

La partecipazione alla gara, da parte di soggetti concorrenti, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Bando nonché nel presente Capitolato Speciale.

**Fagnano Castello, giugno 2019**

**Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Ing. Catia Pantalena**

*Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.*